## MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625

	REGNO UNITO					
	I.1 Speditore/esportatore		I.2 Attestato	I.2a		
	Nome					
	Indirizzo					
				/		
	Paese	Codice ISO del				
	I.5 Destinatario/importatore <sup>(7)</sup>	paese	I.6 Operatore responsabile della partita	/		
	Nome					
			Nome			
ita	Indirizzo		Indirizzo			
Parte I: descrizione della partita						
ğ						
ells						
þ						
one	Paese	Codice ISO del	Paese	Codice ISO del		
izi		paese		paese		
Scr	I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
de						
ä	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione	Codice		
rte						
Pa	I.11 Luogo di spedizione	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione			
	None		Nome			
	Nome		Indirizzo			
	Indirizzo					
	Paese	Codice ISO del	Paese	Codice ISO del		
	I.13 Luogo di carico	paese	I.14 Data e ora della partenza	paese		
	1.13 Luogo di carico		1.14 Data e ora dena partenza			
	I.15 Mezzo di trasporto		I.16 Posto di controllo frontaliero di ing	resso		
	☐ Aeromobile	□ Nave	I.17 Documenti di accompagnamento			
			Tipo	Codice		
	☐ Treno	☐ Veicolo stradale	Paese	Codice ISO del		
				paese		
	Identificazione		Riferimento del documento			
			commerciale			
	I.18 Temperatura di trasporto		refrigerazione.			
	I.19 Numero del contenitore/numero	o del sigillo	N. dal sicilla			
	N. del contenitore		N. del sigillo			
	YAO G. HR. I					
	I.20 Certificato come o per					
	☐ Prodotti destinati al consumo umano					
	1 Todotti destinati ai con	Sumo umano				
			I.22			
		1				
	I.24 Numero totale di colli	1.25	I.26 Peso netto/peso l	ordo totale (kg)		

REGNO UNITO			II.a A	Attestato
I.27 Descrizione della parti	ta			
Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale
2				
Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale
3 Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale
4 Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale
5				
Codice NC	Natura del prodotto	Impianto di fabbricazione	Peso netto	Numero di colli
Tipo di imballaggio	Lotto n.	Data di produzione		Consumatore finale

REGNO UNITO II.a. Attestato

## II. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto,

(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore),

rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori della partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:

- rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)<sup>A</sup>;
- non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata, salvo qualora il prodotto composto a lunga conservazione debba essere trasportato refrigerato per motivi di qualità organolettica;
- non contengono prodotti ottenuti dal colostro né carni trasformate diverse dalla gelatina<sup>(3)</sup>, dal collagene<sup>(3)</sup> o dai prodotti altamente raffinati<sup>(3)</sup> di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>B</sup>;
- 4. contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale (1
- contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, provenienti dai seguenti stabilimenti riconosciuti<sup>(2)</sup>: .....;
- contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti, ad eccezione della gelatina, del collagene e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale quali elencati nella decisione 2011/163/CE della Commissione<sup>C</sup> o da uno Stato membro dell'UE;
- 7. provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, elencati, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione<sup>E</sup> o del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione<sup>E</sup> e figuranti nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>F</sup>;
- sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>G</sup> e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>H</sup>.
- 10. contengono prodotti lattiero-caseari(3) che:
  - (3)(4) non sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione<sup>I</sup>;
  - (3)(5) oppure sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
  - (3)(6) oppure sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692<sup>(3)</sup>.

## Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

## Parte I

Casella I.6: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Casella I.13: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Casella I.15: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

M Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
 Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

.a.	Attestato	

П

Casella I.16: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Casella I.18: indicare quando il prodotto composto a lunga conservazione viene trasportato a temperatura controllata per motivi di qualità organolettica.

Casella I.19: facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Casella I.27:se l'attestato privato riguarda più prodotti composti, la descrizione delle merci di cui alla casella I.27 deve essere presentata in modo chiaro e distinto per ciascun prodotto composto (una riga per prodotto).

Descrizione della partita

"Tipo di imballaggio": indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (9) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

"Peso netto": indicare la massa di ciascun prodotto composto oggetto dell'attestato privato. Tali dati sono necessari per calcolare il peso netto totale nella casella I.26.

"Impianto di fabbricazione": indicare il numero di registrazione o l'indirizzo dell'impianto in cui è fabbricato il prodotto composto finale.

Data Qualifica e titolo dell'importatore

Timbro Firma

- (1) Elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso. È consentito raggruppare alcuni ingredienti in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale, a seconda dei casi.
- (2) Indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o lo Stato membro dell'UE, in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Solo se:
  - a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404<sup>J</sup>;

e

- b) lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
  - i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
     ii) nell'Unione.
- (5) Solo se:
  - a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;

lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:

- i) in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari conformemente
- all'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure ii) nell'Unione.

(6) Se:

- a) il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) non sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
- b) lo stabilimento riconosciuto di origine del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
  - in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari conformemente all'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
- ii) nell'Unione.

(7) Importatore: rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).".

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).